

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1165**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato MARENGHI***Annunziata il 12 ottobre 1954*

Modifica dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125,  
sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, relativa alla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi stabilisce al primo comma che «con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge».

Poiché la legge in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 30 aprile 1954 il termine di cui sopra scade il 30 ottobre 1954. L'apposito Comitato nazionale,

costituito nel luglio scorso presso il Ministero dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 4 della legge, ha subito iniziato i suoi lavori, ma data l'importanza delle questioni da esaminare fra le quali di particolare delicatezza assumeva la formulazione del regolamento previsto dall'articolo 16 della legge, nonché la necessità di disporre indagini accurate relative alle caratteristiche merceologiche dei vari formaggi e delle rispettive zone di produzione, non ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in tempo utile per dare modo di espletare la procedura necessaria per l'emissione del decreto presidenziale di cui all'articolo 3 della citata legge.

Si rende pertanto indispensabile prorogare i termini stabiliti dall'articolo 3 della citata legge ed all'uopo è stata predisposta la presente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE**

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica emesso nel termine di sei mesi dalla

pubblicazione del regolamento di cui al successivo articolo 16, che dovrà in ogni caso essere emanato entro il 31 dicembre 1954, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge ».